SENATO DELLA REPUBBLICA

- X LEGISLATURA ---

N. 2642-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. Stampato Camera n. 5044)

approvato dalla Camera del deputati nella seduta del 5 febbraio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 febbraio 1991

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Anche questo accordo – come quello sulla protezione della proprietà industriale – fa parte del notevole «pacchetto» di accordi Italia-URSS firmati durante la visita del presidente Gorbaciov in Italia a fine 1989 ed è, anzi, uno dei più importanti fra essi. Il suo scopo è di creare un quadro giuridico favorevole per gli imprenditori italiani che andranno a effettuare investimenti in Unione Sovietica, anche sotto forma di joint ventures.

Per quanto riguarda il merito, si segnala in particolare che nell'accordo si dà garanzia all'investitore che riceverà un risarcimento in caso di nazionalizzazione o esproprio dell'iniziativa legata all'investimento. In caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, gli si garantisce altresì un trattamento non meno favorevole di quello previsto per investitori di Paesi terzi. Inoltre, una volta che l'imprenditore abbia assolto gli obblighi fiscali, ha la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimenti, del rimborso dei prestiti e dei compensi da lavoro. Sono anche previste procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la parte ospitante, sia tra le parti contraenti.

L'accordo assume grande importanza in questo momento in cui la legislazione dei Paesi dell'Europa orientale sta aprendosi agli investimenti stranieri e si cerca di far superare alle loro economie il divario tecnologico e di capacità gestionale che è un limite pesante per l'inserimento di questi Paesi nel mercato internazionale.

Dall'attuazione dell'accordo stesso – che è volto a promuovere gli investimenti italiani assicurando ai nostri investitori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale su base di reciprocità – non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato. La nostra legislazione infatti non contiene misure discriminatorie nei confronti degli investitori stranieri: gli ostacoli frapposti agli investimenti esteri dalla legge n. 43 del 1956, sono stati superati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, recepito nel testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, entrato in vigore il 1º ottobre 1988.

Quanto alla norma che prevede il risarcimento delle perdite subite dagli investimenti dei cittadini della controparte a causa di guerre o altri avvenimenti d'emergenza, essa configura un'ipotesi eccezionale: non è prevedibile nè l'an nè il quantum. D'altra parte, anche per i cittadini, alla copertura di tali tipi di danni si provvede con leggi speciali, emanate in occasione dei singoli eventi.

Circa il problema delle indennità in caso di espropriazione, è evidente che l'onere relativo formerebbe oggetto del piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Questo accordo è di grande importanza ai fini principalmente della protezione degli investimenti italiani in Unione Sovietica, che appaiono sempre più richiesti. Per questo motivo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GEROSA, relatore

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Cortese)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.